

- Il **gestore** deve inserire i costi secondo il **Metodo Tariffario Rifiuti**; questo sarà il suo **corrispettivo massimo**. Se quanto è stato contrattualizzato è **maggiore** vale allora il **corrispettivo calcolato con il metodo tariffario**. Nel caso in cui quanto **contrattualizzato sia inferiore** al corrispettivo massimo si potrà mantenere detto minore importo a patto di **rispettare l'equilibrio economico finanziario del gestore**.
- Tra le funzioni attribuite ad ARERA vi è quella di emanazione di direttive utili alla **separazione contabile e amministrativa della gestione**, **della valutazione dei costi delle singole prestazioni**, anche ai fini **della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze**. Per questo sarà necessario implementare un lavoro di organizzazione dei costi finalizzato a raggiungere una **descrizione analitica degli stessi all'interno del piano dei conti**.
- Per la **definizione del piano economico finanziario** si ragiona su **dati certi**, tenendo presente che è stata la L. 205/17 ad attribuire ad **ARERA** funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, si inizia a comprendere perché, ai fini della lavorazione del PEF, siano da prendere in considerazione anche i dati contabili **2017 e 2018**.
- Ai fini dell'identificazione come **soggetto gestore** si fa richiamo al fatto che l'Autorità ha chiarito come **conti la fonte del dato**, ovvero si prende in considerazione **chi ha sostenuto il costo**. **Il metodo tariffario è basato sui costi effettivi di servizio** e la tariffa **non è basata su previsioni**, a meno di particolari eccezioni che vedremo in seguito.
- Relativamente alla terminologia utilizzata nella **Delibera** in esame, si ritiene che per "**soggetto gestore**" possa intendersi chi effettua i servizi ricompresi nel PEF. Esso quindi può **essere rappresentato da uno o più soggetti esterni**, ovvero dallo stesso **Comune** per quanto attiene i **servizi gestiti direttamente da quest'ultimo**.

- Per quanto riguarda l'ente territorialmente competente l'ARERA non ne fornisce una precisa definizione, ma si deve ritenere che esso sia da identificare negli enti di governo dell'Ambito e, laddove essi non siano stati costituiti, nei Comuni. Tale ente, accertato che la documentazione prodotta sia completa di tutti gli elementi richiesti, valida il PEF, ovvero chiede integrazioni o modifiche al gestore, per poi trasmetterlo all'autorità.
- L'Ente Territorialmente Competente è oggi presente in pochissime regioni. Nel caso in cui vi sia un'ATO pienamente funzionante sarà la stessa a ricoprire il ruolo dell'ETC, diversamente il compito spetterà al comune.
- Quali sono le principali novità del nuovo metodo tariffario? Ne vediamo alcune:
 - Deve essere definito il perimetro regolatorio, quello riconducibile all'esercizio 2020 sarà legato ai dati di rendiconto 2018.
 - Si definiscono i corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base delle previsioni. Non sarà quindi più possibile lavorare sul PEF dell'anno precedente.
- Si prevede il ricalcolo dei costi efficienti dell'anno a-2 (nel nostro caso il 2018) rilevando la necessità di apportare un eventuale conguaglio.
- Si modifica la distribuzione tra parte fissa e parte variabile. La nuova formulazione comporterà infatti, probabilmente, un innalzamento della componente variabile.
- Sarà comunque possibile inserire nel PEF i costi esterni al ciclo rifiuti, la differenza principale rispetto al passato è che gli stessi dovranno essere indicati separatamente all'interno della bolletta in modo che il contribuente sappia che cosa sta pagando.
- L'IVA viene presa in considerazione ed è oggetto di indicazione separata all'interno del PEF. Qualora non sia detraibile costituirà elemento di costo.
- Se il gestore ha elaborato un PEF d'ambito e, successivamente, disaggregato i dati sui diversi Comuni serviti, non dovrà rifare il calcolo, dovrà invece



assicurarsi di relazionare appositamente in merito ai driver usati per la ripartizione dei costi.

- Le **sanzioni** applicabili ai gestori da parte dell'Autorità partono da un minimo di 2500 euro ed arrivano a diverse centinaia di milioni di euro, ARERA ha inoltre la facoltà di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministero competente la sospensione o la decadenza della concessione.
- In un PEF vanno inseriti **non i corrispettivi dovuti ai gestori affidatari** ma **i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi.**
- **Il PEF non è definito unicamente dal gestore.** Il gestore esce con un PEF "grezzo" che è la classificazione dei costi, lo trasmette all'ente e l'ente provvede ad implementarlo con gli ulteriori elementi e parametri necessari per definire il costo definitivo.

